






TITOLO: REGOLAMENTO PER LA NOMINA E IL FUNZIONAMENTO
DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI

Gruppo di lavoro	Firma
Dott.ssa Sandra Zuzzi	
Dott.ssa Valentina Orsini	

Copia distribuita in forma controllata

Destinatari	Data	Modalità di distribuzione
Personale UOC		Condivisione in rete in cartella \\awpnaspg01\CRAS
Restante personale di Azienda Zero		CRAV Condivisione in rete in cartella Drive aziendale
Componenti delle Commissioni Giudicatrici		Contestualmente alla comunicazione di avvenuta nomina a mezzo posta elettronica
A tutti gli interessati		Pubblicazione sul sito web aziendale, Intranet aziendale e angolo del dipendente

Rev.	Data	Motivazione	Redazione GdL	Approvazione
00		Prima stesura	Dott.ssa Sandra Zuzzi	Direttore Generale Dott.ssa Patrizia Simionato

	REGOLAMENTO “REGOLAMENTO PER LA NOMINA E IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI”	REG_Azero_CRAV_025.00
---	--	------------------------------

INDICE

<u>INTRODUZIONE</u>	3
<u>1. SCOPO</u>	3
<u>2. CAMPO DI APPLICAZIONE</u>	4
<u>3. ACRONIMI E DEFINIZIONI</u>	4
<u>4. RIFERIMENTI NORMATIVI E BIBLIOGRAFICI</u>	5
<u>5. AMBITI DI ATTIVITA' OGGETTO DELLA REGOLAMENTAZIONE E RESPONSABILITA'</u>	6
<u>ART. 1 - REQUISITI DI MORALITÀ, COMPATIBILITÀ E PROFESSIONALITÀ</u>	6
<u>ART. 2 - ROTAZIONE</u>	8
<u>ART. 3 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE</u>	8
<u>ART. 4 - SELEZIONE DEI COMPONENTI</u>	8
<u>ART. 5 - INDICAZIONI NEI DOCUMENTI DI GARA</u>	9
<u>ART. 6 - NATURA DELL'INCARICO</u>	9
<u>ART. 7 - COMITATO DEI DIRETTORI GENERALI</u>	10
<u>ART. 8 - NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE</u>	10
<u>ART. 9 - FUNZIONI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE</u>	10
<u>ART. 10 - CAUSE DI DECADENZA DALL'INCARICO</u>	12
<u>ART. 11 - MODIFICHE ALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE</u>	12
<u>ART. 12 - NORMATIVA DI RINVIO</u>	12
<u>ART. 13 - DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO</u>	12
<u>6. TEMPI DI ENTRATA IN VIGORE</u>	12
<u>7. RIESAME ED APPROVAZIONE DELLA REVISIONE</u>	13
<u>8. IDENTIFICAZIONE DELLE MODIFICHE</u>	13

 <p>REGIONE DEL VENETO AZIENDA Z E R O</p>	<p align="center">REGOLAMENTO “REGOLAMENTO PER LA NOMINA E IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI”</p>	<p align="center">REG_Azero_CRAV_025.00</p>
---	--	--

INTRODUZIONE

L'art. 77 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, “*Codice dei contratti pubblici*” (di seguito anche “*Codice*”) prevede la nomina, nelle procedure per l'aggiudicazione di contratti di appalto o di concessione, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di una commissione giudicatrice.

Secondo quanto originariamente prescritto dal comma 3 del medesimo art. 77, i commissari avrebbero dovuto essere scelti dalla stazione appaltante tra gli esperti iscritti all'Albo da istituirsi presso l'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC). L'art. 216, comma 12, del Codice prevedeva che la commissione continuasse, fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo, ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza da individuarsi preventivamente da parte di ciascuna stazione appaltante.


In attuazione della delega prevista dall'art. 78, commi 1 e 1-bis del Codice, ANAC ha approvato con Deliberazione del Consiglio n. 1190 del 6.11.2016, successivamente aggiornata con Deliberazione n. 4 del 10.01.2018, le Linee Guida n. 5 intitolate “*Criteri di scelta dei commissari di gara e iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici*”, disciplinanti, tra gli altri, i requisiti e le modalità di funzionamento delle commissioni giudicatrici. Con successivi comunicati del Presidente ANAC l'operatività dell'Albo è stata tuttavia differita inizialmente al 15.01.2019 e, successivamente, al 15.07.2019.

Per effetto dell'art. 1, comma 1, lett. c) della legge n. 55 del 14.06.2019, “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*”, è stata sospesa fino al 31.12.2020, in via sperimentale e nelle more di una riforma complessiva del settore, l'applicazione dell'obbligo di scelta dei commissari tra gli iscritti all'Albo, fermo restando l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza da individuarsi da parte di ciascuna stazione appaltante. Con comunicato del proprio Presidente del 15.07.2019, ANAC ha disposto, per l'effetto, la sospensione dell'Albo nazionale dei commissari di gara.

1. SCOPO

Alla luce del mutato panorama normativo, in applicazione dell'art. 216, comma 12 del Codice e dell'art. 1, comma 1, lett. c) della legge n. 55 del 14.06.2019 il presente regolamento detta le regole di competenza e trasparenza nel rispetto delle quali avviene la nomina e si determina la composizione delle commissioni giudicatrici di cui all'art. 77 del medesimo Codice, disciplinandone altresì compiti e funzionamento.

Il presente regolamento è adottato nel rispetto di quanto disposto in materia dal Regolamento regionale n. 5 del 6.12.2017, “*Regolamento per la gestione degli acquisti centralizzati di Azienda*

 <p>REGIONE DEL VENETO AZIENDA ZERO</p>	<p>REGOLAMENTO “REGOLAMENTO PER LA NOMINA E IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI”</p>	<p>REG_Azero_CRAV_025.00</p>
--	---	-------------------------------------

Zero in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera g), punto 1, della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19, approvato con Deliberazione della Giunta della Regione del Veneto n. 1940 del 27.11.2017.

E' in ogni caso fatta salva l'applicazione degli atti – sia nazionali che regionali - in materia di futura emanazione.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina nomina, composizione e compiti della commissione giudicatrice di cui all'art. 77 del Codice, individuata nell'ambito delle procedure ordinarie indette da Azienda Zero, sia in qualità di stazione appaltante individuale che in qualità di soggetto aggregatore/centrale di committenza, per l'aggiudicazione di contratti pubblici di appalto per la fornitura di beni o servizi.

Le disposizioni che seguono trovano altresì applicazione, nei limiti della loro compatibilità, alle commissioni giudicatrici nominate nell'ambito delle procedure per l'affidamento dei contratti sotto soglia indette ai sensi dell'art. 36, comma 2, del Codice.

Il regolamento trova altresì applicazione, per quanto compatibile, alle procedure per l'affidamento di lavori e per l'aggiudicazione di concessioni di lavori o servizi, nel caso di espresso richiamo dello stesso nella relativa *lex specialis* di gara.

La commissione giudicatrice è nominata per le procedure aggiudicate secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice. Le disposizioni del presente regolamento inerenti ai requisiti di cui al successivo art. 5 si applicano altresì, per quanto compatibili, agli esperti tecnici eventualmente individuati per coadiuvare il responsabile unico del procedimento nella verifica dell'idoneità delle offerte nell'ambito delle procedure aggiudicate mediante utilizzo del criterio del minor prezzo.

3. ACRONIMI E DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intende per:

REG : il presente *“Regolamento per la nomina e il funzionamento delle commissioni giudicatrici”*;

STAZIONE APPALTANTE : Azienda Zero, Ente di *governance* della sanità regionale veneta;

UOC CRAV : Unità Organizzativa Complessa Centro Regionale Acquisti per il Veneto di Azienda Zero, nominata centrale di committenza e soggetto aggregatore per la Regione del Veneto;

AMMINISTRAZIONI COMMITTENTI : le Pubbliche Amministrazioni su delega o mandato delle quali o nell'interesse delle quali Azienda Zero espleta procedure, quale soggetto aggregatore o centrale di committenza regionale, per l'aggiudicazione di beni e servizi;

CODICE : il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i., pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 91 del 19.04.2016, recante il *“Codice dei contratti pubblici”*;

ANAC : l'Autorità Nazionale Anti Corruzione di cui all'art. 19 del decreto legge n. 90 del 24.06.2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 114 del 11.08.2014;

 <p>REGIONE DEL VENETO AZIENDA ZERO</p>	<p>REGOLAMENTO “REGOLAMENTO PER LA NOMINA E IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI”</p>	<p>REG_Azero_CRAV_025.00</p>
--	---	-------------------------------------

RUP : Responsabile Unico del Procedimento nominato per ciascuna procedura di gara dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.;

COMITATO DEI DIRETTORI GENERALI : il comitato istituito, ai fini dello svolgimento dei compiti e delle funzioni ivi previste, ai sensi dell’art. 3 della legge regionale 25.10.2016, n. 19 formato dai Direttori generali delle Aziende ULSS, delle Aziende ospedaliere, dello IOV, dell’Azienda Zero e dal Direttore generale dell’Area Sanità e Sociale;

CONTRATTI SOTTO SOGLIA : i contratti pubblici il cui valore stimato, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, è inferiore alle soglie europee di cui all’art. 35 del Codice;

CONTRATTI SOPRA SOGLIA : i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell’imposta sul valore aggiunto è pari o superiore alle soglie europee di cui all’articolo 35 del Codice;

PROFILO DEL COMMITTENTE : il sito informatico della stazione appaltante su cui sono pubblicati gli atti e le informazioni previsti dal presente regolamento e dal Codice;

DOCUMENTO DI GARA : qualsiasi documento prodotto dalla stazione appaltante o al quale la stazione appaltante fa riferimento per descrivere o determinare elementi dell’appalto o della procedura, compresi le specifiche tecniche, il documento descrittivo, le condizioni contrattuali proposte, i modelli per la presentazione di documenti da parte di candidati e offerenti, le informazioni sugli obblighi generalmente applicabili e gli eventuali documenti complementari;


PROCEDURA TELEMATICA : la procedura di gara espletata mediante ricorso a strumenti di acquisto o di negoziazione basati su un sistema che attua procedure di scelta ed individuazione del contraente interamente gestite per via telematica;

ALBO DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI : l’Albo nazionale di cui all’art. 78 del Codice, istituito presso ANAC;

COMMISSIONE GIUDICATRICE : l’organo collegiale della procedura di gara di carattere straordinario, che opera autonomamente rispetto alla stazione appaltante per l’espletamento dei compiti di valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico nell’ambito delle procedure di aggiudicazione di contratti pubblici, ex art. 77 del Codice.

4. RIFERIMENTI NORMATIVI E BIBLIOGRAFICI

- ✓ D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i., “*Codice dei contratti pubblici*”
- ✓ Legge n. 55 del 14.06.2019, “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*”
- ✓ Regolamento regionale n. 5 del 6.12.2017, “*Regolamento per la gestione degli acquisti centralizzati di Azienda Zero in attuazione dell’articolo 2, comma 1, lettera g), punto 1, della legge*”

 <p>REGIONE DEL VENETO AZIENDA ZERO</p>	<p align="center">REGOLAMENTO “REGOLAMENTO PER LA NOMINA E IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI”</p>	<p align="center">REG_Azero_CRAV_025.00</p>
--	--	---

regionale 25 ottobre 2016, n. 19” approvato con Deliberazione della Giunta della Regione del Veneto n. 1940 del 27.11.2017


- ✓ Decreto legge n. 66 del 24.04.2014, convertito con legge n. 89 del 23.06.2014, *“Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”*
- ✓ D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e s.m.i., *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*
- ✓ R.D. 28.10.1940, n. 1443 e s.m.i., *“Codice di Procedura Civile”*
- ✓ R.D. 19.10.1930, n. 1398 e s.m.i., *“Codice Penale”*
- ✓ D.P.R. 22.09.1988, n. 477 e s.m.i., *“Codice di Procedura Penale”*
- ✓ D.P.R. 16.04.2013, n. 62 e s.m.i., *“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*
- ✓ *“Codice di Comportamento dei Dipendenti di Azienda Zero”* adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 15 del 31.01.2019
- ✓ D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i. *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*

5. AMBITI DI ATTIVITA' OGGETTO DELLA REGOLAMENTAZIONE E RESPONSABILITA'

ART. 1 - REQUISITI DI MORALITÀ, COMPATIBILITÀ E PROFESSIONALITÀ

Non possono far parte delle commissioni giudicatrici coloro:

- a) che in qualità di membri di commissioni giudicatrici, abbiano concorso con dolo o colpa grave, accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti illegittimi;
- b) che nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, abbiano ricoperto cariche di pubblico amministratore presso l'Amministrazione che indice la procedura di gara o l'Amministrazione nel cui interesse la procedura è indetta;
- c) che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001;
- d) per i quali sussistano i motivi di astensione di cui all'art. 51 del codice di procedura civile o conflitti di interesse di cui all'art. 42 del Codice e all'art. 7 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013;
- e) che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato ovvero con sentenza definitiva che disponga l'applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i seguenti delitti:
- i) per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato

 <p>REGIONE DEL VENETO AZIENDA Z E R O</p>	<p>REGOLAMENTO “REGOLAMENTO PER LA NOMINA E IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI”</p>	<p>REG_Azero_CRAV_025.00</p>
---	--	-------------------------------------

con d.P.R. 9.10.1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

ii) per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati al precedente paragrafo;

iii) per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis, 353 e 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

iv) per i delitti, consumati o tentati, di frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

v) per delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

vi) per delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22.06.2007, n. 109 e successive modificazioni;

vii) per sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4.03.2014, n. 24;


f) che siano stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

g) che siano stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

h) nei cui confronti il tribunale abbia applicato, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 .09.2011, n. 159;

i) che abbiano svolto o svolgano alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

Ferma l'insussistenza delle fattispecie di cui ai precedenti paragrafi del presente articolo, non possono essere assunti incarichi di commissario qualora tale attività possa coinvolgere interessi propri, ovvero di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali si abbiano rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti od organizzazioni con

	REGOLAMENTO “REGOLAMENTO PER LA NOMINA E IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI”	REG_Azero_CRAV_025.00
---	--	------------------------------

cui il soggetto o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui il soggetto sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui il soggetto sia amministratore o gerente o dirigente.

All'atto dell'accettazione dell'incarico i commissari dichiarano, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445 del 28.12.2000, l'assenza di situazioni di conflitto di interesse nonché delle cause di incompatibilità e astensione previste dalla normativa vigente, con contestuale accettazione espressa delle disposizioni del Codice di Comportamento dei Dipendenti di Azienda Zero, attuativo del d.P.R. n. 62 del 16.04.2013. Le dichiarazioni rese sono acquisite agli atti della procedura.

L'eventuale sopravvenienza di cause ostative o potenzialmente ostative all'espletamento dell'incarico deve essere tempestivamente comunicata dal componente al RUP che ne valuterà l'efficacia escludente e provvederà all'avvio della procedura per la sostituzione del professionista in conformità a quanto prescritto dal successivo articolo dedicato.

I commissari devono essere esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, tenendo in debita considerazione i molteplici aspetti sia di carattere tecnico, sia di natura economica ed organizzativa che connotano i beni od i servizi da acquisire, fermo in ogni caso che la competenza ed esperienza richieste per il conferimento dell'incarico possono fare riferimento ad aree tematiche omogenee, e non devono necessariamente fare riferimento anche alle singole e specifiche attività comprese nell'oggetto dell'appalto da affidare.

ART. 2 - ROTAZIONE

Fermo quanto previsto dal successivo paragrafo, il soggetto selezionato quale commissario non può ricoprire analogo incarico nell'ambito di procedure di acquisizione aventi il medesimo oggetto per un periodo di due anni dalla data relativa alla precedente nomina, se non per il caso delle procedure strettamente necessarie all'aggiudicazione dei lotti andati deserti e nei casi particolari in cui siano richieste professionalità specifiche presenti in numero esiguo tra il personale delle Aziende ed Enti del SSR o degli altri Enti interessati all'appalto specifico.

In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.

ART. 3 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice deve essere composta da un numero di componenti dispari non inferiore a tre e non superiore a cinque, compreso il Presidente, e può operare anche a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

	REGOLAMENTO “REGOLAMENTO PER LA NOMINA E IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI”	REG_Azero_CRAV_025.00
---	--	------------------------------

Al fine di ridurre i costi della gara e velocizzare i tempi di aggiudicazione il numero di commissari è di regola, pari a tre, salvo i casi di particolare complessità in il numero di commissari può essere elevato a cinque.

ART. 4 - SELEZIONE DEI COMPONENTI

La proposta di composizione della commissione giudicatrice è formulata considerando i diversi aspetti - di natura tecnica, economica ed organizzativa - che connotano i beni o i servizi da acquisire, perseguendo l'obiettivo di garantirne la necessaria multiprofessionalità e multidisciplinarietà e, per gli acquisti centralizzati, la maggior rappresentatività territoriale possibile.

Per le procedure di gara indette in nome e per conto della stazione appaltante e nel suo interesse esclusivo, l'individuazione dei componenti della commissione giudicatrice avviene su proposta del Direttore della UOC che ha richiesto l'acquisto, fermo il necessario possesso dei requisiti prescritti e del criterio di rotazione.

In mancanza di personale tecnico qualificato e disponibile presso Azienda Zero, presso le altre Aziende ed Enti del SSR o gli altri Enti interessati all'appalto specifico, l'Azienda Zero può designare quali componenti anche professionisti esterni alle Amministrazioni interessate, in possesso dei necessari requisiti di competenza richiesti ed esenti da conflitti d'interesse con l'oggetto specifico degli atti di gara da avviare. In tal caso la stazione appaltante può prevedere un compenso specifico e congruo.

Il segretario verbalizzante è individuato sempre tra il personale della stazione appaltante.

ART. 5 - INDICAZIONI NEI DOCUMENTI DI GARA

Nei documenti di gara, la stazione appaltante fornisce le seguenti informazioni dettagliate, anche mediante rinvio alle prescrizioni del presente REG:

- a) le professionalità richieste per la valutazione;
- b) eventuali ulteriori adempimenti gravanti in capo alla commissione in aggiunta a quelli previsti dal successivo articolo dedicato, fermo in ogni caso che alla commissione non possono essere attribuiti compiti di amministrazione attiva, di esclusiva competenza della stazione appaltante;
- c) eventuali particolari modalità di svolgimento dei lavori da parte della commissione, aggiuntive rispetto a quanto prescritto dal presente REG.

Per le ulteriori informazioni in ordine alla composizione della commissione giudicatrice, alle modalità di scelta dei componenti e di nomina del Presidente, alle funzioni e ai compiti della commissione medesima, la stazione appaltante ottempera anche mediante rinvio espresso, negli atti di gara, al presente REG.

ART. 6 - NATURA DELL'INCARICO

Le funzioni espletate dai dipendenti di Enti pubblici quali componenti della commissione giudicatrice costituiscono attività istituzionali svolte nell'interesse delle Aziende o Enti di appartenenza, senza

 <p>REGIONE DEL VENETO AZIENDA Z E R O</p>	<p align="center">REGOLAMENTO “REGOLAMENTO PER LA NOMINA E IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI”</p>	<p align="center">REG_Azero_CRAV_025.00</p>
---	--	--

alcun onere per Azienda Zero e, non essendo attività retribuita, non richiedono la preventiva autorizzazione ex art. 53, comma 7, del D.Lgs. n. 165/2001. Azienda Zero potrà provvedere tuttavia al riconoscimento, laddove possibile, dei crediti di formazione ECM. Gli Enti di appartenenza tengono in ogni caso in considerazione l'attività svolta dal proprio personale dipendente, anche in relazione all'entità dell'impegno richiesto e al rispetto della tempistica prevista per la conclusione delle attività, ai fini della valutazione del personale medesimo e dell'attribuzione delle relative quote di retribuzione di risultato e di produttività.

Nel solo caso di nomina di professionisti esterni alle Pubbliche Amministrazioni, potrà essere previsto un compenso specifico e congruo per l'espletamento dell'incarico. Tale compenso sarà corrisposto esclusivamente alla conclusione delle attività di competenza della commissione, successivamente alla scadenza del termine per l'impugnazione del provvedimento di aggiudicazione.

ART. 7 - COMITATO DEI DIRETTORI GENERALI

Per le commissioni giudicatrici limitatamente alle iniziative di acquisto centralizzato a livello regionale o sovra aziendale il Comitato dei Direttori Generali esprime parere in ordine alla composizione proposta per la commissione giudicatrice.

ART. 8 - NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Scaduti i termini per la presentazione delle offerte ed ottenuto il parere di cui al precedente art. 7 ove previsto, la commissione giudicatrice è nominata con Deliberazione del Direttore Generale di Azienda Zero - organo competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto secondo l'ordinamento della stazione appaltante - su proposta della UOC CRAV che ne cura la relativa istruttoria.

Il provvedimento di nomina precisa i nominativi dei professionisti individuati, con la relativa qualifica e l'Ente di appartenenza nonché l'eventuale compenso specifico previsto per l'espletamento dell'incarico dei professionisti esterni.

Il provvedimento di nomina individua altresì il componente con funzioni di Presidente, selezionato mediante valutazione dei *curricula*.

La Deliberazione, a cui sono allegati i *curricula* dei componenti, è pubblicata nelle forme previste dal Codice. La stazione appaltante pubblica tempestivamente, comunque prima dell'insediamento della commissione, sul profilo del committente, nella sezione "amministrazione trasparente", la composizione della commissione giudicatrice, i *curricula* dei componenti, nonché l'eventuale compenso dei singoli commissari e il costo complessivo, sostenuto dall'amministrazione, per la procedura di nomina. Tali dati sono altresì pubblicati sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sulla piattaforma digitale da istituirsi presso l'Autorità Nazionale Anti Corruzione.

ART. 9 - FUNZIONI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

 <p>REGIONE DEL VENETO AZIENDA Z E R O</p>	<p>REGOLAMENTO “REGOLAMENTO PER LA NOMINA E IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI”</p>	<p>REG_Azero_CRAV_025.00</p>
---	--	-------------------------------------

Alla commissione giudicatrice compete la valutazione delle offerte tecniche ed economiche. La commissione fornisce inoltre, su richiesta espressa del RUP, ausilio nella valutazione della congruità delle offerte sospette di anomalia.

La commissione apre in seduta riservata i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti richiesti nel bando di gara o nella lettera di invito. Per economicità degli atti e in attuazione del principio di concentrazione delle operazioni di gara, la commissione procede all'apertura anche delle offerte tecniche dei concorrenti eventualmente ammessi con riserva, il cui scioglimento è subordinato all'esito positivo del subprocedimento di regolarizzazione dell'offerta in seguito a soccorso istruttorio.

In una o più sedute riservate, la commissione valuta successivamente le offerte tecniche pervenute e procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati negli atti di gara.

Nella valutazione delle offerte tecniche la commissione opera in piena autonomia rispetto alla stazione appaltante e deve valutare il contenuto dell'offerta secondo i criteri motivazionali presenti nei documenti di gara. La stazione appaltante assicura gli strumenti di ausilio ai commissari di gara per risolvere questioni di tipo amministrativo al fine di non determinare interferenze nel processo di valutazione delle offerte.


Ai fini della prevenzione della corruzione il Presidente della commissione e/o i singoli commissari segnalano immediatamente ad ANAC e, ove ravvisino ipotesi di reato, alla Procura della Repubblica competente qualsiasi tentativo di condizionamento della propria attività da parte di concorrenti, stazione appaltante e, in generale, di qualsiasi altro soggetto in grado di influenzare l'andamento della gara.

Le attività della commissione giudicatrice costituiscono notizie riservate e sono coperte da segreto d'ufficio.

La commissione, dato atto dei punteggi complessivi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede in seduta riservata all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura dei prezzi offerti o dei ribassi espressi, individuate le eventuali offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice nonché indica in ogni caso al RUP le offerte che, secondo quanto previsto dall'art. 97, comma 6 del medesimo Codice appaiono, sulla base di elementi specifici, potenzialmente anomale, ferma restando la facoltà del RUP di decidere al riguardo.

La commissione costituisce un collegio perfetto pertanto la stessa deve operare con il *plenum* dei propri componenti relativamente alle attività implicanti valutazioni tecnico-discrezionali, rispetto alle quali è necessario che tutti i componenti offrano il loro contributo ai fini di una corretta formazione della volontà collegiale, anche mediante connessione da remoto.

La commissione può assumere l'articolazione interna in due o più sottocommissioni cui possono essere devolute esclusivamente attività istruttorie, preparatorie o strumentali vincolate o di proposta, fermo restando che spetta al *plenum* del collegio l'attività decisoria e valutativa e la conseguente

 <p>REGIONE DEL VENETO AZIENDA Z E R O</p>	<p align="center">REGOLAMENTO “REGOLAMENTO PER LA NOMINA E IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI”</p>	<p align="center">REG_Azero_CRAV_025.00</p>
---	--	--

attribuzione dei punteggi. Analogamente, la commissione giudicatrice può delegare a soggetti esterni alla stessa il compimento di specifiche attività o operazioni di supporto, fermo restando che l'esito finale dell'attività valutativa è integralmente ascrivibile alla Commissione giudicatrice medesima.

Nel caso di procedure suddivise in lotti aggiudicabili separatamente, la stazione appaltante si riserva di procedere alla nomina di due o più commissioni giudicatrici, che espletano le relative attività in parallelo in separate sedute riservate, per esigenze di celerità del procedimento laddove lo suggeriscano il numero considerevole di prodotti o di lotti oggetto di gara, la mole delle offerte pervenute o degli operatori economici partecipanti o, da ultimo, nell'ipotesi in cui la valutazione dei diversi lotti esiga competenze specifiche differenti.

Nelle procedure espletate mediante ricorso a piattaforme telematiche di negoziazione, che garantiscano la massima segretezza e riservatezza dell'offerta e dei documenti che la compongono nonché la sua provenienza, identificazione e inalterabilità, l'apertura delle buste telematiche contenenti la documentazione tecnica ed economica nonché il download della stessa potrà avvenire ad opera del personale della stazione appaltante, su delega della Commissione medesima.

ART. 10 - CAUSE DI DECADENZA DALL'INCARICO

Costituisce causa di decadenza automatica dall'incarico, la sopravvenienza di cause ostative allo stesso o il venir meno del possesso dei requisiti previsti al precedente articolo dedicato.

ART. 11 - MODIFICHE ALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Eventuali integrazioni, modifiche o sostituzioni della commissione giudicatrice avvengono con le medesime modalità previste per la nomina, fermo il necessario possesso dei requisiti prescritti, e non comportano rinnovazione delle operazioni già svolte ove intervengano anteriormente all'avvio delle attività di natura valutativa-discrezionale.

ART. 12 - NORMATIVA DI RINVIO

Le disposizioni del presente REG, anche laddove non espressamente indicato, si intendono etero integrate dalle norme citate ai paragrafi successivi nonché da tutti i relativi provvedimenti attuativi, normativi ed amministrativi, sia nazionali che regionali, da intendersi immediatamente applicabili.

Per quanto non espressamente previsto nel presente REG si rinvia alle disposizioni del Codice.

Formano, altresì, parte integrante e sostanziale del presente REG, e si intendono integralmente richiamate nelle procedure effettuate in base allo stesso, le disposizioni del Codice di Comportamento dei Dipendenti di Azienda Zero nonché la normativa vigente e applicabile in vigore in materia di trasparenza, anticorruzione e conflitto di interessi.

Per il trattamento dei dati personali forniti per l'espletamento delle procedure disciplinate dal presente regolamento si rinvia al D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 “Codice in materia di protezione dei

 <p>REGIONE DEL VENETO AZIENDA Z E R O</p>	<p>REGOLAMENTO “REGOLAMENTO PER LA NOMINA E IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI”</p>	<p>REG_Azero_CRAV_025.00</p>
---	---	-------------------------------------

dati personali” come integrato dal Regolamento Europeo 2016/679 (General Data Protection Regulation).

E' in ogni caso fatta salva l'applicazione di ulteriori atti di indirizzo e linee guida elaborate dalle Autorità competenti e degli altri provvedimenti di futura emanazione attuativi del Codice.

ART. 13 - DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO

Il presente REG si applica alle procedure in relazione alle quali, alla data della sua entrata in vigore, non sia ancora stato pubblicato il bando ovvero non siano stati trasmessi gli inviti a presentare offerta agli operatori economici.

6. TEMPI DI ENTRATA IN VIGORE

Il presente REG entra in vigore dalla data della sua approvazione.

7. RIESAME ED APPROVAZIONE DELLA REVISIONE

Il presente REG è approvato con atto del Direttore Generale e viene distribuito in forma controllata attraverso la sua pubblicazione nella Intranet aziendale e nell'angolo del dipendente. L'originale è conservato presso l'UOC CRAV.

Può essere revisionato su proposta del gruppo di lavoro che ne ha curato la stesura e viene riapprovato dal Direttore Generale con proprio atto, fermo restando che le disposizioni del medesimo dovranno intendersi automaticamente sostituite, disapplicate o abrogate nel caso in cui il loro contenuto sia incompatibile con sopravvenute disposizioni di legge inderogabili.

8. IDENTIFICAZIONE DELLE MODIFICHE

Il presente REG è redatto con il carattere Arial corpo 11; le parti revisionate saranno evidenziate utilizzando lo stesso carattere corpo 11 in corsivo fino alla successiva revisione. Alla successiva revisione il corsivo precedente sarà trasformato nel corpo 11 normale per lasciare in corsivo solo le ultime modifiche intervenute.